



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 62**  
**Data di registrazione 20/03/2020**

**OGGETTO :** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - CHIUSURA DEL CAMPO DA GOLF DEL "GOLF CLUB IL COLOMBARO" SITO A CUNETTONE DI SALO'.

**IL SINDACO**

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del Coronavirus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

**VISTI**

- il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM in data 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM in data 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio non motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al giorno 03/04/2020;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del DPCM in data 11 marzo 2020 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 2, del DPCM in data 09 marzo 2020 stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che in merito all'attività sportiva la lettera d) dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 come modificata dal DPCM 9 marzo 2020 dispone quanto segue:

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico e in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 54 in data 10/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 55 in data 12/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 60 in data 13/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da Coronavirus a tutela della salute pubblica – chiusura Parchi Pubblici”;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 61 in data 17/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da Coronavirus a tutela della salute pubblica – chiusura della pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago”;

CONSTATATO che si sono registrati nel territorio spostamenti ingiustificati, in particolare per accedere al campo del “Golf Club Il Colombaro” sito in Via Colombaro 1 a Cunettone di Salò;

CONSIDERATO che la pratica sportiva del golf si svolge all’aperto ma che all’interno dei campi da golf vengono usati i cosiddetti “campi pratica” i quali, per le loro caratteristiche, non consentono di assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra;

VALUTATO di dover integrare le misure preventive già adottate e dirette a salvaguardare la salute pubblica, vietando, per le ragioni suddette, l’utilizzo del campo da golf al fine di evitare che si creino situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra indicate, e tenuto conto della peculiarità della pratica sportiva del golf, di chiudere il campo da golf del “Golf Club Il Colombaro” sito in Via Colombaro n. 1 a Cunettone Di Salò;

VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL 267/2000;

VISTO l’art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l’art 32 della Legge 833 del 1978;

## **ORDINA**

di chiudere il campo del “Golf Club Il Colombaro” sito in Via Colombaro 1 a Cunettone di Salò;

## **STABILISCE**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

## **DÀ ATTO**

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 25 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

## **DISPONE**

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

## **DISPONE**

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

e mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata alla società VILLENPARK SANGHEN SRL con sede in Brescia Via Cipro 50, nella persona del Presidente del CdA Sig.ra Linda Pedrini, all'indirizzo: [info@pec.villensparksanghen.com](mailto:info@pec.villensparksanghen.com).

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco  
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA